



**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE A
TERZI A VARIO TITOLO GIURIDICO DEGLI
IMMOBILI DEL COMUNE DI MARTELLAGO**

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1	Oggetto e definizioni	4
ARTICOLO 2	Tipologia delle assegnazioni degli immobili in relazione alla durata	5
ARTICOLO 3	Modalità di scelta dell'assegnatario	9
ARTICOLO 4	Assegnazioni gratuite e comodati	9
ARTICOLO 5	Beni ad uso abitativo	9
ARTICOLO 6	Inventario patrimoniale	9
ARTICOLO 7	Garanzie	9
ARTICOLO 8	Interventi migliorativi autorizzati e relative spese sostenute dall'assegnatario	10
ARTICOLO 9	Interventi non autorizzati	10
ARTICOLO 10	Consegna e riconsegna	10
ARTICOLO 11	Rinnovi	10
ARTICOLO 12	Lavori di manutenzione	10
	TITOLO II IMMOBILI ASSEGNATI A SOGGETTI OPERANTI NEL TERZO SETTORE	
ARTICOLO 13	Principi e finalità	11
ARTICOLO 14	Riduzione del canone/tariffa per i soggetti del terzo settore	11
ARTICOLO 15	Procedimento di assegnazione dei locali	12
	TITOLO III IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PALESTRE	
ARTICOLO 16	Oggetto	13
ARTICOLO 17	Finalità	13
ARTICOLO 18	Tipologie	13
ARTICOLO 19	Forme di gestione degli impianti sportivi	13
ARTICOLO 20	Concessione d'uso	13
ARTICOLO 21	Revoca delle concessioni d'uso	14
ARTICOLO 22	Criteri per la Concessione dell'uso e della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica	15
ARTICOLO 23	Procedura per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica	16

ARTICOLO 24	Du rata della concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica	16
ARTICOLO 25	Canone di concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica	16
ARTICOLO 26	Revoca delle concessioni a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica	17
ARTICOLO 27	Concessione per la gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica	17
ARTICOLO 28	Du rata della concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica	18
ARTICOLO 29	Canone di concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica	18
ARTICOLO 30	Revoca delle concessioni a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica	18
ARTICOLO 31	Concessione per la costruzione, rinnovamento e per la gestione degli impianti sportivi	18
ARTICOLO 32	Tipologie, forme e modalità di uso delle palestre	18
ARTICOLO 33	Criteri per l'assegnazione delle palestre	20
ARTICOLO 34	Tariffe d'uso delle palestre	20
ARTICOLO 35	Revoca della concessione d'uso delle palestre	20
ARTICOLO 36	Disposizioni transitorie e di rinvio	21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione a terzi in uso o in uso e gestione dei beni immobili del Comune di Martellago secondo i principi di economicità, imparzialità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché ai fini della valorizzazione e di un proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.

2. L'assegnazione può assumere le forme pubblicistiche della concessione o quelle privatistiche della locazione o del comodato a seconda della classificazione giuridica dell'immobile come prevista ai successivi commi.

3. Ai sensi del presente Regolamento si danno le seguenti definizioni:

a) beni del demanio comunale: beni che per la loro natura o per le caratteristiche di legge, sono destinati a soddisfare interessi collettivi, e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico. Per essi il Comune mantiene prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è destinato, in merito valgono le disposizioni degli articoli 823, 824 e 1145 del Codice Civile.

b) beni del patrimonio indisponibile: beni destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali sopracitati. Appartengono a detta categoria, ex articolo 826 C.C. i seguenti beni:

- immobili adibiti ad uffici e pubblici servizi;
- locali destinati a magazzini per servizi comunali;
- beni e aree trasferiti in gestione alle Aziende ed Istituzioni di cui all'articolo 114 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per le attività dei servizi pubblici, di cui al R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578, identificati all'articolo 112 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- impianti relativi agli "scarichi" ai sottoservizi ed alla illuminazione pubblica;
- alloggi di servizio;
- sedi espositive e museali;
- impianti sportivi;
- edifici scolastici, comprese le palestre annesse, centri civici;
- alloggi di edilizia residenziale pubblica.

c) beni del patrimonio disponibile: beni non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. I beni disponibili si distinguono in:

- immobili ad uso abitativo
- immobili ad uso non abitativo
- terreni agricoli
- altre aree di proprietà del Comune non destinate a fini istituzionali o posseduti dal Comune in regime di diritto privato.

d) beni immobili comunali soggetti a vincolo storico-artistico: sono i beni a cui sono applicabili le prescrizioni previste dal D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. e la normativa speciale di settore;

e) altri immobili in possesso del comune: beni in utilizzo del comune ma di proprietà di altri soggetti giuridici;

f) per impianto sportivo: un luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;

g) per palestra scolastica: una palestra di norma annessa alle scuole di proprietà comunale o

metropolitana e ubicata nel territorio comunale, concessa compatibilmente alle esigenze scolastiche e destinata a cittadini che cercano nello sport una finalità ludica e ricreativa in forma associativa;

h) per impianti specialistici: gli impianti che, indipendentemente dalla loro capacità di ospitare pubblico, hanno indirizzo specialistico per una unica tipologia di sport o comunque questo riveste importanza predominante rispetto agli altri. Ne fanno parte gli impianti destinati alle attività natatorie (piscine), bocciodromi, impianti di tennis, calcetto, atletica, scherma ecc.

i) per impianti sportivi con rilevanza economica: gli impianti idonei a produrre utili, anche solo in via potenziale, ai quali si applica l'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

J) per impianti sportivi privi di rilevanza economica: gli impianti che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione;

k) per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;

l) per forme di utilizzo e di gestione: le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;

m) per concessione d'uso: il provvedimento di natura pubblicistica con il quale si autorizza in maniera temporanea o continuativa l'uso dell'immobile;

n) per concessione d'uso e gestione: il provvedimento di natura pubblicistica con il quale si autorizza l'uso e la gestione dell'immobile;

o) per assegnatario: il soggetto giuridico titolare di un diritto, di natura temporanea (concessione d'uso) o duratura (concessione di uso e gestione, locazione) dell'immobile;

p) per tariffe d'uso o canone: le somme che l'assegnatario deve versare all'Amministrazione Comunale in relazione alla tipologia di immobile e alla tipologia di uso.

Articolo 2 ó Tipologia delle assegnazioni degli immobili in relazione alla durata

1. Gli immobili possono essere oggetto di assegnazione temporanea (se di durata inferiore all'anno) o duratura. Le assegnazioni temporanee possono a loro volta essere classificate come saltuarie ed occasionali se di durata non oltre il mese;

2. Le assegnazioni durature sono quelle che eccedono la durata di un anno.

2.1 Assegnazione temporanea

2.1.a) Disposizioni generali e criteri di preferenza

1. L'assegnazione temporanea (concessione d'uso) assume la forma dell'autorizzazione amministrativa.

2. L'assegnazione dei locali e delle attrezzature è consentita secondo le sottoelencate condizioni:

- a) per tutte le iniziative, senza scopo di lucro, che abbiano carattere sociale, culturale, scientifico, artistico e sportivo, organizzate dalle Associazioni (con priorità a quelle iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni), da cittadini costituiti in gruppo o singoli.
- b) a tutti i partiti politici e ai gruppi politici, per iniziative pubbliche, incontri e dibattiti su questioni che interessino la cittadinanza del Comune di Martellago, nonché per attività politica di partito; durante il periodo elettorale l'uso dei locali viene garantito secondo le disposizioni della normativa nazionale vigente;
- c) prioritariamente a chi opera o risiede nel Comune; in caso di disponibilità dei locali non si escludono altri soggetti, fermo restando che la data di presentazione della domanda costituisce titolo di preferenza.

- d) prioritariamente ad incontri, riunioni e manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune.
2. Il Comune in caso di richieste superiori agli immobili disponibili stabilisce, nell'ordine, le seguenti priorità nella valutazione delle domande:
- a) numero di iscritti (in caso di parità di iscritti è data prevalenza agli iscritti residenti nel comune di Martellago);
 - b) continuità dell'uso;
 - c) iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni;
 - d) presenza del nome "Martellago" o del nome di una frazione nella denominazione della società o associazione sportiva;

2.1.b) Tariffe e condizioni

1. L'autorizzazione all'utilizzo degli immobili è subordinato al versamento della relativa tariffa d'uso. La tariffa d'uso è stabilita dalla Giunta con la deliberazione annuale dei servizi a domanda individuale.
2. La tariffa d'uso è determinata sulla base del concorso dell'assegnatario alle spese di gestione dell'immobile.
3. L'uso può essere soggetto al pagamento di una cauzione, fissata con delibera di Giunta Comunale.
4. Le richieste per ottenere in uso i locali e le attrezzature, vanno effettuate compilando la modulistica predisposta dagli uffici, devono pervenire al protocollo comunale almeno 7 giorni prima (fatti salvi casi di necessità ed urgenza in cui il termine può essere ridotto a 48 ore) e devono sempre contenere:
 - a) la denominazione, l'indirizzo ed il recapito telefonico immediato del singolo, dell'Ente, dell'Associazione, della Società o Organismo richiedente, e per essi il nominativo del legale rappresentante ovvero del responsabile;
 - b) la sala e le attrezzature richieste e la descrizione dell'attività programmata;
 - c) l'indicazione del giorno (o dei giorni) nonché l'orario di utilizzo;
 - d) l'accettazione totale delle norme del presente Regolamento;
 - e) la dichiarazione con la quale il richiedente assume ogni responsabilità per eventuali danni che limitatamente all'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone o cose, esonerando il Comune di Martellago da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
 - f) la dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a non duplicare le chiavi al risarcimento di eventuali danni provocati ai locali e alle attrezzature utilizzati.

2.1.c) Oneri a carico dell'assegnatario

1. Sono sempre oneri a carico dell'assegnatario:
 - a) il ritiro e consegna delle chiavi dei locali presso gli uffici comunali e l'impegno a non duplicarle;
 - b) l'uso corretto delle attrezzature e dell'ordine esistente nei locali, con riconsegna dei locali e delle attrezzature utilizzati in perfetto ordine e stato al termine dell'uso;
 - c) la segnalazione immediata all'Amministrazione comunale di eventuali danni riscontrati;
 - d) la stretta limitazione all'uso degli spazi assegnati;
 - e) il rispetto degli orari concordati;
 - f) il rispetto del divieto di fumare.
2. L'assegnatario è responsabile nei confronti del Comune di tutti i danni eventualmente provocati all'immobile o agli arredi, eventualmente già presenti, durante il periodo d'uso.
3. L'assegnatario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa a danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel periodo d'uso in connessione alle attività svolte.

2.1.e) Esenzioni dal pagamento della tariffa di uso

1. sono esentati dal pagamento della tariffa d'uso:
 - a) i gruppi consiliari rappresentati in consiglio comunale;
 - b) gli Istituti scolastici del territorio;
 - c) le associazioni per attività a favore della collettività, patrocinate dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera (come previsto dal regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici).
2. La Giunta comunale con specifici provvedimenti può individuare altre fattispecie nel rispetto della disciplina di legge.

2.1.f) Revoca dell'assegnazione temporanea

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella concessione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione d'uso senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
3. Il Comune, in relazione alla gravità della casistica, revoca le concessioni d'uso quando l'assegnatario risulti:
 - a) moroso nel pagamento delle tariffe d'uso previa diffida a regolarizzare la posizione;
 - b) trasgressore delle norme del presente Regolamento previa contestazione;
 - c) trasgressore delle disposizioni integrative eventualmente previste dalla Giunta Comunale e dal competente ufficio comunale previa contestazione;
 - d) apportatore di danni alle strutture senza che abbia provveduto con tempestività al ripristino; in questo caso è comunque dovuto il risarcimento del danno;
 - e) quando abbia concesso l'uso dell'immobile ad altri soggetti;
 - f) abbia mutato la destinazione dell'immobile.

2.2 Assegnazioni durature

2.2.a) Disposizioni generali:

1. Le assegnazioni durature assumono la forma della concessione amministrativa o quella della locazione o del comodato (regime privatistico) a seconda della natura giuridica dell'immobile così come identificata all'articolo 1.

2.2.b) Durata

1. La durata delle assegnazioni è determinata dall'Amministrazione comunale anche in relazione:
 - a) ai lavori da effettuarsi sull'immobile eventualmente a carico dell'assegnatario;
 - b) ai servizi erogati dal medesimo.
2. La durata di norma è di nove anni. La stessa è comunque correlata al periodo di tempo necessario al recupero degli eventuali investimenti da parte del soggetto assegnatario, tenuto conto della remunerazione del capitale investito, degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario.
3. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti sia quelli iniziali sia quelli in corso di contratto.

2.2.c) Canone

1. Il canone annuale è determinato dall'Amministrazione nell'ottica di garantire la valorizzazione del bene e dell'interesse pubblico a cui lo stesso è destinato ed è determinato anche in base alla tipologia e all'importanza dell'immobile.
2. Il canone tiene conto dei costi di gestione dell'immobile che rimangono in capo al

Comune.

2.2.d) Obblighi a carico dell'assegnatario

1. Sono in ogni caso a carico del soggetto assegnatario:

- a). il pagamento del canone (ad eccezione del comodato);
- b). l'obbligo di esecuzione dei lavori che l'assegnatario, si è eventualmente obbligato ad effettuare, con la relativa tempistica;
- c). le spese inerenti alla manutenzione ordinaria (ed eventualmente a quella straordinaria se così concordato) necessaria e funzionale al godimento del bene affidato, qualora così concordato;
- d). l'intestazione (qualora possibile) e il pagamento delle utenze (Tassa rifiuti inclusa) ovvero il rimborso delle stesse al Comune. Nel caso in cui sia possibile tecnicamente, l'assegnatario è tenuto ad installare o volturare, a proprio carico, le utenze per il riscaldamento, per l'energia elettrica, per la telefonia e per l'acqua, assumendosi direttamente il pagamento delle quote dovute alle aziende erogatrici del servizio;
- e). il pagamento delle spese di gestione, comprese le eventuali spese inerenti le parti comuni. E' possibile da parte dell'Amministrazione la determinazione di quota forfetaria di spesa per consumi.
- f). la stipulazione di adeguata assicurazione contro i danni eventualmente provocati all'immobile o a terzi;
- g). la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
- h). il divieto di modificare lo stato dei muri, interni ed esterni salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. Qualora si renda necessaria l'installazione di attrezzature o impianti di cui i locali non sono dotati rispetto alla specifica attività esercitata, l'assegnatario dovrà provvedere a propria cura e spese all'acquisizione, sistemazione, montaggio e alla rimozione alla conclusione del rapporto.

3. Le operazioni di montaggio e rimozione di cui al precedente comma devono svolgersi con le necessarie precauzioni, onde evitare danni agli immobili, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico dell'assegnatario.

4. L'assegnatario è responsabile nei confronti del Comune di tutti i danni eventualmente provocati all'immobile o agli arredi, eventualmente già presenti, durante il periodo d'uso.

5. L'assegnatario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa a danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel periodo d'uso in connessione alle attività svolte.

6. L'assegnatario, deve altresì garantire un'utilizzazione dell'immobile compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, adeguando e rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.

7. L'assegnatario deve ottemperare al rispetto delle prescrizioni di cui all'attestazione di conformità antincendio con ogni onere conseguente, a propria cura e spese; è altresì responsabile dell'esercizio, della manutenzione, degli obblighi, dei controlli e delle relative visite periodiche degli impianti tecnologici, così come previsto dall'apposita normativa.

8. E' fatto espresso divieto di:

- a) cedere il contratto;
- b) mutare il progetto di utilizzo dell'immobile.

2.2.e) Revoca dell'assegnazione

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
3. Il Comune, in relazione alla gravità della casistica, revoca le concessioni quando l'assegnatario:
 - a) risulti moroso nel pagamento delle tariffe d'uso previa diffida a regolarizzare la posizione;
 - b) risulti trasgressore delle norme del presente Regolamento previa contestazione;
 - c) trasgressore delle disposizioni integrative eventualmente previste dalla Giunta Comunale e dal competente ufficio comunale previa contestazione;
 - d) risulti apportatore di danni alle strutture senza che abbia provveduto con tempestività al ripristino; in questo caso è comunque dovuto il risarcimento del danno;
 - e) abbia concesso l'uso dell'immobile ad altri soggetti;
 - f) abbia, ceduto il contratto, sub-concesso, sub ó locato sub - comodato l'immobile;
 - g) abbia mutato la destinazione dell'immobile;
 - h) non abbia eseguito gli interventi di manutenzione eventualmente a suo carico.

Articolo 3 - Modalità di scelta dell'assegnatario

1. La scelta dell'assegnatario avviene, di norma, mediante procedura di pubblica evidenza. E' possibile derogare all'evidenza pubblica in caso di assegnazioni temporanee come disciplinate all'art. 2.1.
2. L'assegnazione avverrà di norma con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero tenendo conto del canone e di altri criteri tra i quali, in ogni caso, il progetto di conduzione e uso dell'immobile. E' possibile procedere con il criterio del solo prezzo nei casi previsti dalla legge e previa adeguata motivazione.
3. Per eccezionali e motivate esigenze connesse a progetti di particolare rilevanza o in relazione ad un concreto ed attuale interesse dell'Amministrazione Comunale, si potrà procedere, mediante provvedimento della Giunta comunale, all'assegnazione di immobili in deroga a quanto previsto dai commi precedenti e comunque nel rispetto della specifica normativa di settore.

Articolo 4 - Assegnazioni gratuite e comodati

1. In casi particolari ed eccezionali da motivare adeguatamente, i beni immobili di proprietà Comunale possono essere assegnati gratuitamente, con delibera della Giunta Comunale.
2. L'assegnazione gratuita prevede, comunque, il recupero di tutte le spese accessorie afferenti l'immobile, comprese le eventuali spese condominiali, nonché le spese di manutenzione ordinaria, le utenze ed i consumi energetici da attivare e corrispondere direttamente o da rimborsare all'Amministrazione Comunale pro quota, qualora non sia possibile l'attivazione diretta.

Articolo 5 - Beni ad uso abitativo

1. L'assegnazione dei beni ad uso abitativo è disciplinata dalle norme vigenti ed in particolare dalla Legge n. 431/1998 e s.m.i.
2. Gli immobili di ERP sono disciplinati dalla specifica normativa di settore.

Articolo 6 - Inventario patrimoniale

1. L'inventario dei beni è tenuto ed aggiornato dall'ufficio comunale preposto.

Articolo 7 - Garanzie

1. Le assegnazioni devono prevedere, a garanzia del loro puntuale rispetto, una cauzione

da prestarsi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

2. Atteso che l'utilizzo dell'immobile comporta, ai sensi dell'art. 2051 C.C., una ipotesi di R.C. verso terzi, l'assegnatario è tenuto a produrre polizza R.C. che garantisca i danni all'immobile di qualsiasi natura, i danni eventualmente arrecati a terzi derivanti dalla gestione degli immobili e dalla manutenzione a suo carico.

3. È possibile derogare alla garanzia nel caso di assegnazioni temporanee che siano occasionali o saltuarie.

Articolo 8 - Interventi migliorativi autorizzati e relative spese sostenute dall'assegnatario

1. Eventuali interventi migliorativi sugli immobili, proposti dall'assegnatario, sono rimessi alla valutazione dell'Amministrazione Comunale e devono, in ogni caso essere da questa previamente autorizzati.

2. Le spese sostenute, non possono dare diritto a rimborsi o indennizzi. Le eventuali opere realizzate sul bene e relative pertinenze sono acquisite al patrimonio comunale.

Articolo 9 - Interventi non autorizzati

1. Nell'ipotesi di interventi non autorizzati, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di pretendere l'eventuale rimessa in pristino dei locali fatto salvo il risarcimento dei danni.

2. Nel caso in cui l'assegnatario non provveda nel termine assegnato, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del contraente rivalendosi sulla garanzia cauzionale, fatta salva ogni altra pretesa risarcitoria.

Articolo 10 - Consegna e riconsegna

1. Sia al momento della consegna che all'atto della riconsegna dell'immobile verrà redatto apposito verbale in contraddittorio dal quale emerga lo stato dell'immobile.

2. L'ufficio competente potrà valutare eventuali deroghe in caso di assegnazioni temporanee saltuarie ed occasionali.

Articolo 11 - Rinnovi

1. In nessun caso le assegnazioni disciplinate dal presente Regolamento si rinnovano tacitamente.

2. Per le locazioni di immobili urbani ad uso abitativo e di ERP valgono le prescrizioni di cui alle leggi speciali.

Articolo 12 - Lavori di manutenzione

1. Nel caso di assegnazioni durature sono a carico dell'assegnatario gli oneri della manutenzione ordinaria.

TITOLO II

IMMOBILI ASSEGNATI A SOGGETTI OPERANTI NEL TERZO SETTORE

Articolo 13 - Principi e finalità

1. Il Comune di Martellago riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e crescita civile, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità pubbliche di carattere sociale, civile e culturale individuate dall'Ente.

2. Il sostegno del terzo Settore, così come da ultimo disciplinato dal d.Lgs n. 117/2017 (codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e di tutte le forme associative che lo rappresentano, costituisce un fondamentale compito dell'Amministrazione Comunale. Con gli articoli che seguono l'Amministrazione intende:

a) razionalizzare l'utilizzazione degli immobili comunali;

b) contemperare le esigenze di rendimento del patrimonio immobiliare con quella di sostenere l'attività di Associazioni e altre forme organizzative che perseguono scopi di rilevante utilità sociale o caratterizzate da fini istituzionali rientranti fra quelli perseguiti dal Comune e ritenuti meritevoli di tutela e promozione. A tal fine, per ogni immobile assegnato, verrà calcolato il canone come previsto all'art. 2.2.c; nel contempo, verrà valutato il beneficio costituito dal vantaggio sociale che l'attività istituzionale delle associazioni fornisce al Comune. Il vantaggio deve, in ogni caso, essere idoneo a compensare il minor introito economico connesso alla riduzione del canone;

c) favorire e promuovere la ricerca di sedi comuni per più associazioni, con lo scopo di:

- ottimizzare l'uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio le caratteristiche degli immobili assegnati, condividendo altresì le spese gestionali;

- favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità analoghe e condivise e la cui convivenza possa essere di ulteriore incentivo per la loro collaborazione.

e) assicurare il coinvolgimento attivo e di partenariato dei soggetti del Terzo Settore, attraverso forme di co - programmazione, co ó progettazione e di accrescimento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità partecipazione e parità di trattamento, previa definizione da parte dell'Amministrazione comunale degli obiettivi generali e specifici di intervento.

Articolo 14 - riduzione del canone/tariffa per i soggetti del terzo settore

1. La rideterminazione è, in ogni caso, valutata sulla base dei seguenti criteri cumulabili:

- Riduzione fino al 50% per i soggetti operanti nel campo del Terzo Settore che svolgono una dimostrabile attività sociale, culturale e ricreativa, quale quella rivolta ai giovani, ai diversamente abili, alla terza età, a soggetti in condizioni di disagio sociale od economico;

- Riduzione fino al 25% per i soggetti operanti nel campo del Terzo Settore che svolgono attività con elevato grado di sussidiarietà di compiti rispetto a quelli propri dell'Amministrazione comunale. Ai fini della valutazione verranno presi in considerazione i criteri di cui al successivo n. 2 lettere dalla a) alla g);

2. La proposta di riduzione di cui sopra dovrà garantire un trattamento omogeneo nei confronti di Associazioni aventi caratteristiche ed attività' simili, con valutazione della sussidiarietà, in base ai seguenti elementi:

a) rilevanza dei fini istituzionali, valutata in rapporto alle finalità del Comune;

- b) numero degli aderenti e dei beneficiari dell'attività;
 - c) utilità sociale;
 - d) possibilità di fruizione, da parte della cittadinanza, dei beni assegnati ed eventuale coinvolgimento nelle attività svolte;
 - e) livello di affidabilità dell'Ente o Associazione, giudicato sulla base della congruità dei fini prospettati con le strutture organizzative, le risorse disponibili, il numero di aderenti;
 - f) livello di radicamento dell'Associazione sul territorio, giudicato sulla base del periodo di esistenza della stessa e di eventuali precedenti rapporti con il Comune o altre Amministrazioni;
 - g) condivisione di locali da parte di Associazioni come ulteriore incentivo alla loro collaborazione, alla ottimizzazione nell'uso degli spazi anche ai fini della riduzione delle spese gestionali.
3. La differenza tra l'importo dovuto e l'importo effettivamente riscosso dal Comune rappresenta il vantaggio economico attribuito dal Comune agli Enti del terzo Settore (contributo indiretto).

Articolo 15 - procedimento di assegnazione dei locali

1. L'assegnazione degli immobili a soggetti giuridici del terzo settore avviene, di norma, a seguito di procedura ad evidenza pubblica mediante pubblicazione di avviso sul sito del Comune e sull'albo pretorio, in cui viene data evidenza degli immobili da assegnare. La scelta del soggetto destinatario dell'assegnazione avviene valutando, nel complesso, il miglior canone offerto e il progetto di gestione dell'immobile. È possibile derogare all'evidenza pubblica nei casi eventualmente previsti dalla legge.
2. la domanda di assegnazione dovrà contenere:
 - a) gli elementi utili ad individuare il soggetto richiedente;
 - b) la dichiarazione circa l'attività che si intende svolgere negli spazi eventualmente affidati;
 - c) gli elementi utili ad individuare l'attività svolta dall'Ente desumibili dallo Statuto e dall'atto costitutivo;
 - d) il numero dei soci e criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
 - e) il rendiconto economico, approvato dai soci, delle entrate e delle spese effettuate nell'anno finanziario precedente;
 - f) la relazione illustrativa del programma annuale adottato dagli organi statuari, con descrizione degli obiettivi, delle azioni, delle fasi di realizzazione e delle relative tempistiche;
 - g) la dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni del presente Regolamento;
 - h) la dichiarazione circa eventuali contributi ricevuti.
2. L'Amministrazione Comunale verifica annualmente lo stato delle assegnazioni. A tale scopo, gli assegnatari sono tenuti a inviare ogni anno relazione annuale sulla gestione dell'immobile assegnato contenente i seguenti elementi:
 - a) dichiarazione aggiornata del numero degli associati aderenti;
 - b) relazione sulle attività svolte e su quelle programmate, con specifico riferimento a quelle svolte nell'immobile ai sensi del presente Regolamento, e, per queste ultime, indicazione specifica di quelle effettuate dietro il pagamento di un corrispettivo;
 - c) eventuali variazioni dello statuto formalmente adottate.
 - d) l'elenco degli interventi di tipo manutentivo fatti nell'immobile, i costi sostenuti per le utenze e i servizi.
 - e) bilancio.

TITOLO III IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PALESTRE

Articolo 16 - Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina, nello specifico, le modalità di assegnazione degli impianti sportivi e delle palestre di proprietà comunale, o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche, a livello agonistico, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi di gestione.

Articolo 17 - Finalità

1. Gli impianti sportivi comunali le palestre e le attrezzature in essi esistenti al fine di favorire l'attività fisica, sono improntati alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali volte a favorire e valorizzare la cultura dell'associazionismo sportivo, espressione del territorio e senza finalità di lucro.

2. L'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico e per la salute e la prevenzione di patologie:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione partecipata;
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- e) ottenere una conduzione economica degli impianti che favorisca una riduzione progressiva degli oneri a carico dell'Amministrazione;
- f) valorizzare il patrimonio impiantistico comunale attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione, adeguamento, miglie, degli impianti sportivi.

CAPO I - IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 18 ó Tipologie

1. gli impianti sportivi si distinguono in:
 - a) impianti sportivi privi di rilevanza economica;
 - b) impianti sportivi con rilevanza economica.

Articolo 19 - Forme di gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi del Comune di Martellago possono essere assegnati:
 - a) in concessione d'uso;
 - b) in concessione di uso e gestione.

Articolo 20 - Concessione d'uso

1. Il Comune rilascia la concessione in uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti aventi sede legale e sede operativa principale ovvero residenti nel Comune di Martellago

e, in difetto, in Comuni confinanti:

a) società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. Sarà data priorità ai campionati federali che saranno assegnati in impianti idonei, compatibilmente con la disponibilità e la capienza dei medesimi;

b) associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro;

c) aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;

d) soggetti sportivi e non sportivi, aventi finalità di lucro.

2. Il Comune, per determinare le graduatorie dei richiedenti stabilisce, nell'ordine, le seguenti priorità nella valutazione delle domande:

a) prevalenza dei settori giovanili;

b) numero di iscritti (in caso di parità di iscritti è data prevalenza agli iscritti residenti nel comune di Martellago);

c) iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni;

d) categoria sportiva di militanza.

e) presenza del nome "Martellago" o del nome di una frazione nella denominazione della società o associazione sportiva;

3. L'uso degli impianti può essere altresì concesso alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie che ne facciano richiesta.

4. La durata della concessione d'uso può essere:

a) duratura, quando riguardi, senza interruzioni, periodi non inferiori al mese e comunque non superiori all'anno sportivo;

b) temporanea, negli altri casi.

5. Le concessioni temporanee potranno essere rilasciate anche a società e associazioni sportive aventi sede legale e/o sede operativa principale in altro Comune, nel caso di richiesta di spazi sportivi non assegnati.

6. Le concessioni comportano il solo uso dell'impianto assegnato, delle sue pertinenze (spogliatoi, posto per il ricovero delle attrezzature necessarie, parcheggi e, in caso di svolgimento di campionati, anche tribune, infermeria) e delle relative attrezzature. Sono escluse le sedi di associazioni sportive.

7. La domanda per l'uso duraturo degli impianti sportivi, dovrà essere presentata ogni anno nei termini indicati dall'Amministrazione.

8. La domanda per l'uso temporaneo dovrà essere presentata:

- almeno 15 giorni prima della data richiesta (8 giorni se già concessionario dell'impianto per altri spazi sportivi);

- almeno 30 giorni prima per l'uso di impianti interessati da campionati nazionali.

9. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate.

10. Il concessionario d'uso non può sub concedere l'uso dell'impianto assegnatogli.

11. Non saranno rilasciate concessioni d'uso nel caso di morosità nei confronti del Comune fintanto che non sarà dimostrato formalmente di aver saldato le situazioni pregresse, o di aver attuato un piano di rientro garantito da apposita fidejussione.

Articolo 21 - Revoca delle concessioni d'uso

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.

2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

3. Il Comune, in relazione alla gravità della casistica, revoca le concessioni quando l'assegnatario:

- a) risulti moroso nel pagamento delle tariffe d'uso, previa diffida a regolarizzare la posizione;
- b) risulti trasgressore delle norme del presente Regolamento previa contestazione;
- c) trasgressore delle disposizioni integrative eventualmente previste dalla Giunta Comunale e dal competente ufficio comunale previa contestazione;
- d) risulti apportatore di danni alle strutture senza che abbia provveduto con tempestività al ripristino; in questo caso è comunque dovuto il risarcimento del danno;
- e) abbia concesso l'uso dell'immobile ad altri soggetti;
- f) abbia, sub-concesso, l'immobile o comunque consentito l'uso ad altri soggetti;
- g) abbia mutato la destinazione dell'immobile.

Articolo 22 - Criteri per la Concessione dell'uso e della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. Il Comune di Martellago individua i soggetti a cui affidare l'uso e la gestione degli impianti sportivi non a rilevanza imprenditoriale, in via preferenziale nelle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, con le seguenti modalità alternative:

- a) previa attivazione di procedura ad evidenza pubblica (nella forma di cui al successivo art. 23 co. 1, fra soggetti dotati di idonea capacità tecnica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità;
- b) in via diretta:
 - qualora vi sia nel territorio comunale un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto (impianto specialistico);
 - per periodi limitati in attesa sia avviato il procedimento di evidenza pubblica nell'interesse pubblico di continuare le attività sportive praticate;
 - qualora la procedura di evidenza pubblica sia andata deserta.

2. I criteri minimi per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi sono i seguenti:

- a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- b) principi di imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte di tutti i soggetti aventi titolo, compatibilmente con il contenuto della convenzione e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'assegnatario;
- c) adeguata valutazione dell'esperienza dell'assegnatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato l'impianto sportivo, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani, dell'adozione di un Codice Etico da far rispettare ai propri allenatori, atleti e familiari;
- d) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- e) valutazione della convenienza economica, da effettuarsi in base alla preliminare indicazione da parte del Comune di Martellago del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione, anche indiretto, nella forma della compartecipazione ai consumi energetici;
- f) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricettive e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
- g) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'assegnatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
- h) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che l'assegnatario è disposto ad effettuare sull'impianto ai sensi della precedente lettera g). La qualità e la rilevanza economica degli

investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della eventuale proroga della gestione.

Articolo 23 - Procedura per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'affidamento in concessione degli impianti privi di rilevanza economica, avviene previa attivazione di procedura ad evidenza pubblica a mezzo di pubblicazione di un avviso sul sito internet del Comune e sull'albo pretorio, per verificare se, tra i soggetti di cui all'articolo 22 comma 1, vi siano soggetti interessati alla gestione degli impianti sportivi.
2. Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto sono disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni.
3. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:
 - a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
 - b) la misura e le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi;
 - c) la determinazione e la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - d) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni;
 - e) la riserva, a titolo gratuito, per attività sportive e sociali temporanee promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
4. Il concessionario è tenuto all'organizzazione delle attività nel rispetto dei vincoli tariffari delineati dalla Giunta Comunale.
5. Lo schema tipo di convenzione relativo all'affidamento in concessione di cui al comma 1 del presente articolo provvede a definire, in particolare:
 - a) la durata della concessione;
 - b) le modalità di esercizio del diritto d'uso dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva.

Articolo 24 - Durata della concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. la durata della convenzione è determinata in relazione:
 - a) ai piani di gestione;
 - b) alle prospettive di sviluppo delle attività correlate all'ottimizzazione, alla valorizzazione ed al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi, comportanti eventuali investimenti correlati.

Articolo 25 - Canone di concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. Il canone di concessione posto a base di gara (o quello determinato in caso di affidamento diretto) tiene conto dei costi di mantenimento del immobile che rimangono in capo al Comune.
2. Considerato che gli impianti sportivi sono vitali per le Associazioni Sportive e i loro associati, e riconoscendo inoltre il valore sociale che l'Amministrazione Comunale attribuisce all'attività sportiva nonché in virtù della valorizzazione del proprio patrimonio impiantistico, il canone potrà essere rideterminato sulla base delle seguenti agevolazioni cumulabili:
 - a) riduzione fino al 50% per le società che svolgono una dimostrabile attività di promozione sportiva ed una comprovata attività giovanile;

- b) riduzione fino al 25% per lo svolgimento di una comprovata attività sociale quale quella rivolta ai diversamente abili, alla terza età ed alla valorizzazione dell'offerta sportiva territoriale;
 - c) riduzione fino al 25% in relazione a eventuali interventi di manutenzione straordinaria e a migliorie effettuati dall'assegnatario.
3. Ai fini della determinazione del canone di concessione si dovranno tenere in considerazione eventuali attività economiche esercitate negli impianti sportivi, in proporzione alla rilevanza delle medesime desumibile dalle previsioni di fatturato.
4. Al termine della concessione tutte le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale senza diritto a rimborsi o indennizzo alcuno.

Articolo 26 - Revoca delle concessioni a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
3. Il Comune, in relazione alla gravità della casistica, revoca le concessioni quando l'assegnatario:
- a) risulti moroso nel pagamento delle tariffe d'uso previa diffida a regolarizzare la posizione;
 - b) risulti trasgressore delle norme del presente Regolamento previa contestazione;
 - c) risulti trasgressore delle disposizioni integrative eventualmente previste dalla Giunta Comunale e dal competente ufficio comunale previa contestazione;
 - d) risulti apportatore di danni alle strutture senza che abbia provveduto con tempestività al ripristino; in questo caso è comunque dovuto il risarcimento del danno;
 - e) abbia concesso l'uso dell'immobile ad altri soggetti;
 - f) abbia, sub-concesso, l'immobile o comunque consentito l'uso ad altri soggetti;
 - g) abbia mutato la destinazione dell'immobile.

Art. 27 - concessione per la gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. La concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
2. Le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno, in particolare, prevedere:
- a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
 - b) una polizza fideiussoria a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;
 - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - d) la riserva per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all'impianto in concessione, nonché particolari esigenze specifiche (per attrezzature, orari o spazi) connesse al progetto sportivo proprio;
 - e) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi nonché degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria;
 - f) la ripartizione, tra Comune e gestore, degli oneri relativi alla manutenzione straordinaria;
 - g) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.
3. La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione relativa alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:

- a) la durata della concessione, indicata nell'evidenza pubblica di cui al comma 1.
- b) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva.

Articolo 28 - Durata della concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. L'Amministrazione determina la durata della concessione tenendo conto:

- a) dei piani di utilizzo.
- b) delle prospettive di sviluppo delle attività correlate all'ottimizzazione, alla valorizzazione ed al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi, comportanti eventuali investimenti correlati.

Articolo 29 - Canone di concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. Il canone di concessione posto a base di gara, tiene conto dei costi di mantenimento dell'immobile che rimangono in capo al Comune. In caso di migliorie, eventualmente apportate all'immobile dall'Amministrazione comunale durante il periodo di concessione, potrà essere rimodulato il canone in accordo con il concessionario gestore.

Articolo 30 - Revoca delle concessioni a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
3. Il Comune, in relazione alla gravità della casistica, revoca le concessioni quando l'assegnatario:
 - a) risulti moroso nel pagamento delle tariffe d'uso previa diffida a regolarizzare la posizione;
 - b) risulti trasgressore delle norme del presente regolamento previa contestazione;
 - c) risulti trasgressore delle disposizioni integrative eventualmente previste dalla Giunta Comunale e dal competente ufficio comunale previa contestazione;
 - d) risulti apportatore di danni alle strutture senza che abbia provveduto con tempestività al ripristino; in questo caso è comunque dovuto il risarcimento del danno;
 - e) abbia concesso l'uso dell'immobile ad altri soggetti;
 - f) abbia, sub-concesso, l'immobile o comunque consentito l'uso ad altri soggetti;
 - g) abbia mutato la destinazione dell'immobile.

Articolo 31 - Concessione per la costruzione, rinnovamento e per la gestione degli impianti sportivi

1. Le modalità per la concessione a terzi di costruzione e gestione degli impianti sportivi sono disciplinate dalla normativa vigente.
2. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la costruzione, rinnovamento e gestione degli impianti.

Capo - II PALESTRE

Articolo 32 ó Tipologie, forme e modalità di uso delle palestre

1. Si distinguono tre tipologie di uso a seconda della durata.

a) si definisce uso **continuativo** l'uso delle palestre comunali ripetuto e prolungato per lo svolgimento di un'attività sportiva per un periodo superiore ai tre mesi in relazione alla stagione sportiva che parte dal 1° settembre e termina il 30 giugno;

b) si definisce uso **temporaneo** l'uso delle palestre comunali per un periodo non superiore ai tre mesi nella stagione sportiva che parte dal 1° settembre e termina il 30 giugno o effettuati nei mesi da giugno a settembre;

c) si definisce infine utilizzo **occasionale** l'uso delle palestre comunali per attività sporadiche anche non sportive, eventi e manifestazioni culturali.

2. Per l'uso continuativo delle palestre le associazioni/gruppi devono presentare domanda scritta, secondo il modello predisposto dagli uffici e corredata da:

a) un programma delle attività da svolgere;

b) l'individuazione delle palestre da utilizzare;

c) l'orario di utilizzazione.

Tale richiesta deve pervenire entro il 31 luglio di ogni anno, per l'attività da svolgere nella stagione sportiva che inizia il 1° settembre. Successivamente deve essere depositato anche l'eventuale calendario delle partite di campionato, prima del suo inizio e l'elenco degli atleti iscritti, suddivisi nelle seguenti fasce d'età:

- fino ad 8 anni
- fino a 12 anni
- fino a 16 anni
- oltre 18 anni e sotto i 60 anni
- oltre 60 anni.

3. Il Comune:

- valuta le richieste pervenute tenendo conto dei criteri di priorità di cui al presente capo;

- verifica l'uso ottimale e razionale delle palestre comunali;

- concilia i vuoti d'uso creatisi tra le diverse attività e le eventuali sovrapposizioni in accordo con le associazioni richiedenti;

- redige il relativo calendario al fine di assicurare l'uso regolare delle palestre comunali.

4. Le associazioni/gruppi interessati che intendono ottenere in via occasionale l'utilizzo delle palestre comunali, devono presentare domanda scritta compilando il modulo predisposto dagli uffici almeno 15 giorni prima dell'uso. Nella richiesta devono essere specificati il giorno, l'ora, la palestra e l'attività in essa effettuata.

5. Tutte le richieste per uso sia continuativo che occasionale che pervengono successivamente alla redazione del calendario e delle relative assegnazioni, sono accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle palestre.

6. L'uso delle palestre comunali può avvenire solo dopo che il Comune ne ha concesso l'autorizzazione. A seguito dell'autorizzazione, viene consegnata una copia delle chiavi della palestra per il periodo d'uso.

7. È fatto obbligo agli utilizzatori di:

- . dichiarare eventuali copie di chiavi precisando i nominativi delle persone alle quali sono state consegnate;
- . verificare l'integrità e la corretta posizione di tutte le attrezzature ginniche;
- . adottare tutte le misure atte a prevenire ed eliminare eventuali forme di pericolo;
- . chiudere porte e finestre e spegnere le luci al termine dell'utilizzo delle palestre;
- . non far utilizzare ad altri le palestre, pena la revoca dell'autorizzazione;
- . usare idonee calzature sportive al fine di non danneggiare il pavimento delle palestre;
- . prendere le opportune precauzioni per la sorveglianza durante l'utilizzo per evitare ammanchi di vestiario e/o valori;
- . pagare la tariffa nei termini individuati dall'Amministrazione;
- . utilizzare la palestra esclusivamente per le attività autorizzate;
- . rispettare gli orari di utilizzo autorizzati.

8. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni a cose e a persone derivanti da attività

svolte nelle palestre da parte degli utilizzatori.

9. Del corretto uso delle palestre e dell'adempimento degli obblighi sopra citati è unico responsabile il legale rappresentante dell'associazione/gruppo richiedente che manleva il Comune da responsabilità.

Articolo 33 ó Criteri per l'assegnazione delle palestre

1. Nel concedere l'uso delle palestre, il Comune terrà conto delle seguenti priorità:
 - a) attività motorie, sportive e didattiche svolte per gli studenti in orario scolastico;
 - b) attività sportive di associazioni/gruppi iscritti all'albo delle associazioni comunali di Martellago;
 - c) attività sportive organizzate da associazioni/gruppi nel settore sportivo.
 - d) attività motorie anche con finalità sociali, organizzate da associazioni/gruppi, rivolte agli anziani, ai diversamente abili e al settore sportivo giovanile fino ai 18 anni;
2. Nel concedere l'uso palestre viene considerato prioritario l'utilizzo continuativo delle stesse nell'anno precedente da parte delle associazioni/gruppi, pur tenendo in considerazione le nuove richieste o quelle di associazioni/gruppi di nuova costituzione.

Articolo 34 - Tariffe d'uso delle palestre

1. La Giunta Comunale delibera annualmente le tariffe per l'uso delle palestre in base ai costi di gestione delle stesse.
2. La giunta Comunale adotta tariffe agevolate per:
 - a) Attività svolte dai giovani fino ai 18 anni, o da squadre composte in prevalenza da minori;
 - b) Attività svolte da anziani a partire dai 60 anni o gruppi prevalentemente composti da ultrasessantenni;
3. La Giunta Comunale può deliberare di esentare dal pagamento delle tariffe le attività di carattere sociale e/o sportivo svolte da portatori di handicap, nonché le manifestazioni di carattere socio/educativo/sportivo organizzate da associazioni e gruppi, di volta in volta approvate con apposita deliberazione.
4. Il pagamento delle tariffe per l'uso continuativo e temporaneo delle palestre va effettuato con le modalità indicate nella concessione/autorizzazione di uso.

Articolo 35 - Revoca della concessione d'uso delle palestre

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella concessione il Comune ha la facoltà di revocare la concessione senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
3. Il Comune, in relazione alla gravità della casistica, revoca le concessioni quando l'assegnatario:
 - a) risulti moroso nel pagamento delle tariffe d'uso previa diffida a regolarizzare la posizione;
 - b) risulti trasgressore delle norme del presente regolamento previa contestazione;
 - c) risulti trasgressore delle disposizioni integrative eventualmente previste dalla Giunta Comunale e dal competente ufficio comunale previa contestazione;
 - d) risulti apportatore di danni alle strutture senza che abbia provveduto con tempestività al ripristino; in questo caso è comunque dovuto il risarcimento del danno;
 - e) abbia concesso l'uso dell'immobile ad altri soggetti;
 - f) abbia, sub-concesso l'immobile o comunque consentito l'uso ad altri soggetti;
 - g) abbia mutato la destinazione dell'immobile.

Articolo 36 - Disposizioni transitorie e di rinvio

1. Le disposizioni del titolo primo si applicano anche ai titoli II e III nelle parti compatibili con la disciplina speciale contenuta in tali titoli.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge anche speciale, con particolare riferimento alla legge regionale Veneto n. 8/2015.
2. Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione che lo approva.
3. Dalla medesima data è abrogata ogni altra eventuale regolamentazione interna sulla materia oggetto del presente Regolamento.